



GENERALI
INA Assitalia

Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289). Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE**

OMNIA
**Associazioni, Società e Scuole
sportive**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **la Nota informativa, comprensiva del glossario;**
- **le Condizioni di assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA**

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE OMNIA

Associazioni, Società e scuole sportive

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
DANNO	morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose
FRANCHIGIA	la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE	la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SCOPERTO	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ	Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.

- Sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: www.inaassitalia.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@inaassitalia.generali.it.
- L'Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Si rinvia all'home page del sito Internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 1.238.144.508,00.

L'indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l'indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno.

Avvertenze

Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.

In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno.

Si rinvia all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato alla copertura dei danni arrecati a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di Associazioni, Società e scuole sportive.

Si rinvia all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione e agli artt. 1 e 2 delle condizioni particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie.

Avvertenze

- Il contratto di assicurazione prevede esclusioni e limitazioni, ovvero condizioni di sospensione della garanzia. Si rinvia agli artt. 3 e 4 delle condizioni generali di assicurazione e all'art. 3 delle condizioni particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Il contratto di assicurazione prevede – in relazione ad alcuni eventi – franchigie, scoperti e massimali. Si rinvia agli artt. 1 e 2 delle condizioni particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di scoperto

massimale assicurato	Euro 1.000.000,00
ammontare del danno stimato	Euro 500.000,00
scoperto 10%	Euro 50.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro 450.000,00

Esempio numerico franchigia

ammontare del danno stimato	Euro 1.000,00
franchigia	Euro 260,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro 740,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenze

le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli artt. 17 e 18 delle condizioni generali di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Esempio di aggravamento del rischio: aumento del numero degli associati.

6. Premi

Il premio è annuo.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo non superi l'importo di Euro 750,00.

È possibile frazionare il premio in rate semestrali con applicazione degli interessi di frazionamento pari al 3%.

Avvertenze

La Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- concordando con il contraente limitazioni di garanzia.
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate.

8. Diritto di recesso

Avvertenze

È facoltà della Società di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Si rinvia all'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità. Si rinvia all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma – Tel.: 06 47224020
– Fax: 06 47224204 - E-mail: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo della lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.


Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Raffaele Agrusti)



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	7
Art. 1 <i>Oggetto dell'assicurazione</i>	7
Art. 2 <i>Persone non considerate terzi</i>	7
Art. 3 <i>Rischi esclusi dall'assicurazione</i>	7
Art. 4 <i>Rischi assicurabili solo con clausola speciale</i>	8
Art. 5 <i>Estensione territoriale</i>	9
Art. 6 <i>Non cumulo massimali RCT/RCO</i>	9
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	10
Art. 7 <i>Pagamento del premio</i>	10
Art. 8 <i>Regolazione del premio</i>	10
Art. 9 <i>Proroga dell'assicurazione</i>	11
AVVISO DEL SINISTRO, GESTIONE DELLE VERTENZE RECESSO IN CASO DI SINISTRO	12
Art. 10 <i>Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro</i>	12
Art. 11 <i>Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro</i>	12
Art. 12 <i>Gestione delle vertenze di danno – Spese legali</i>	12
Art. 13 <i>Recesso in caso di sinistro</i>	12
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI	13
Art. 14 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	13
Art. 15 <i>Altre assicurazioni</i>	13
Art. 16 <i>Modifiche dell'assicurazione</i>	13
Art. 17 <i>Aggravamento del rischio</i>	13
Art. 18 <i>Diminuzione del rischio</i>	13
ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	14
Art. 19 <i>Oneri fiscali</i>	14
Art. 20 <i>Rinvio alle norme di legge</i>	14
SEZIONE 14 – ASSOCIAZIONE, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE	15
<i>Condizioni Particolari – Descrizione del Rischio</i>	15
<i>Premessa</i>	15
Art. 1 <i>Fattispecie comprese nell'assicurazione R.C.T.</i>	15
Art. 2 <i>Cose consegnate all'Assicurato e/o Contraente</i>	16
Art. 3 <i>Rischi esclusi dall'assicurazione</i>	16

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
DANNO	morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE	la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
SCOPERTO	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ	Generali Italia S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente **non inferiore al 6%** calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2) lett. a) del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace **alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.**

Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 24.6.1997 n. 196, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. **Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera a) e quelli descritti nel presente capoverso.**

Dall'assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 3 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 4 Rischi assicurabili solo con clausola speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere: a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non è comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- p) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito a verificarsi dei danni;
- q) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

Art. 5 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS. Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'Art. 12 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali delle presenti «Norme», l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi **purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.**

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 6 Non cumulo massimali RCT/RCO

Qualora venga denunciato un sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, la massima esposizione della Società non sarà superiore al massimale previsto per la garanzia RCT.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 7 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).

Art. 8 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non;**
- del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza.**

Le differenze passive risultanti dalla regolazione, verranno pagate dalla Società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione mentre le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice di incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto: il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 9 Proroga dell'assicurazione

Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

AVVISO DEL SINISTRO, GESTIONE DELLE VERTENZE RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 11 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, la netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 15 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 16 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 17 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 18 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 19 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 14 – ASSOCIAZIONE, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE

Condizioni Particolari – Descrizione del Rischio

Premessa

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e dei soggetti di cui lo stesso si avvale, delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per cui opera l'assicurazione. La garanzia non vale per le Associazioni, Società e Scuole Sportive che siano iscritte o partecipano a campionati e/o tornei professionistici.

Art. 1 Fattispecie comprese nell'assicurazione R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. si intende, a maggior precisazione, operante per:

- a) **danni arrecati agli associati, allievi e utenti degli impianti**, per morte e per lesioni gravi e gravissime ex art. 583 c.p.. **gli associati, allievi e utenti non sono terzi tra loro;**
- b) **conduzione dei fabbricati con relativi impianti e pertinenze**. Sono compresi i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione e quelli da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, **solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, restando comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 200,00 per ciascun sinistro.**

Restano comunque esclusi gli stadi di calcio, i motodromi, gli autodromi, gli ippodromi, i cinodromi e i velodromi.

- c) **Proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni**, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. **Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;**
- d) **Parcheggi e Autorimesse:** a parziale deroga dell'Art. 4 - **Rischi assicurabili solo con clausola speciale lettera e)**, per quanto concerne i soli veicoli a motore dei clienti, ricoverati in autorimesse o appositi spazi attrezzati di pertinenza dell'esercizio, l'assicurazione comprende entro i limiti del massimale, i danni subiti da tali veicoli, con l'intesa che:
 - **s'intende pattuito uno scoperto del 10% col minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato a carico dell'Assicurato e/o Contraente;**
 - **sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantesi su mezzi stessi.**

- e) **Responsabilità Civile Personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti:** a parziale deroga dell'Art. 1 – **Oggetto dell'assicurazione, lettere a) e b) e dell'Art. 2 - Persone non considerate terzi, lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.** In relazione a tale estensione di garanzia, sono compresi altresì i danni materiali a persone e/o cose conseguenti alla involontaria mancata osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/08.

Nel caso in cui sia contestualmente prestata con la stessa polizza la garanzia R.C.O., ai fini della responsabilità personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, sono considerati terzi i dipendenti stessi **limitatamente ai danni subiti per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore alla franchigia prevista dalla suddetta garanzia R.C.O.** Tale estensione di garanzia opera nei limiti del massimale e delle condizioni previsti per la garanzia R.C.O..

Art. 2 Cose consegnate all'Assicurato e/o Contraente

A parziale deroga dell' Art. 4 - Rischi assicurabili solo con clausola speciale lettera m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si intende estesa ai danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato con esclusione di quelle in lavorazione al momento del verificarsi del danno o che costituiscono strumento o mezzo di lavorazione. Restano altresì esclusi i danni da furto, incendio e/o smarrimento e i danni conseguenti a difetti, errori od omissioni di lavorazione. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00 ed un massimo di risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 3 Rischi esclusi dall'assicurazione

Ad integrazione dell'Art. 4 - Rischi assicurabili solo con clausola speciale delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di bar e ristoranti;
- b) derivanti dalla proprietà di impianti sportivi;
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi dagli impianti sportivi e dei relativi impianti fissi.

CLAUSOLE SPECIALI**400 CONDIZIONI PARTICOLARI****CONDIZIONI PARTICOLARI:**

A parziale deroga di quanto stabilito dalle C.A.A., mod. 10114 allegato, si conviene quanto segue:

- Limitatamente alle lesioni personali gravi e gravissime (ex art. 583 c.p.) i tesserati sono considerati terzi tra di loro;
- La garanzia si intende estesa, esclusivamente nella loro qualita' di organizzatori di eventi sportivi, a favore delle ASD-CUS locali affiliati;
- L' assicurazione non comprende i danni:
 - 1)derivanti da manifestazioni e giochi pirotecnici;
 - 2)al manto erboso, piante e simili, piste e pedane, nonche' alle strutture, alle attrezzature, all'arredamento ed alle cose in genere esistenti nei luoghi ove si svolge la manifestazione.